

Studio del notaio

Materiali ad uso dei collaboratori¹

La normativa antiriciclaggio (D.Lvo 231 del 2007) prevede che il notaio adotti i presidi e attui i controlli e le procedure adeguati, in rapporto alla sua struttura, per prevenire il rischio di riciclaggio; prevede inoltre anche che gli adempimenti di adeguata verifica possano essere svolti anche da dipendenti o collaboratori dello studio e, in applicazione dei principi generali di proporzionalità, approccio basato sul rischio ed in ragione della specificità della professione, è riconosciuto che l'adeguata verifica non deve essere svolta sempre con lo stesso grado di approfondimento, e comunque deve essere tenuto conto della dimensione della struttura.

Questa guida è rivolta ai collaboratori dello studio notarile ed è quindi ad uso esclusivamente interno; illustra gli adempimenti cui il notaio è tenuto dalla normativa antiriciclaggio e quali siano le conseguenti opportune misure organizzative interne, alle quali i collaboratori sono tenuti.

Nel corpo del testo si farà riferimento ai seguenti materiali e documenti reperibili, nella loro versione aggiornata, sulla RUN, nella sezione Antiriciclaggio:

- FAQ Antiriciclaggio: rappresentano una raccolta di risposte a quesiti ricorrenti, di utile consultazione per la soluzione di casistica ripetitiva
- Materiali: contiene un glossario, l'elenco degli Indicatori di Anomalia, gli Schemi di comportamento UIF, le Black e White List
- Sequenza operativa: un memo riepilogativo che illustra una esemplificativa sequenza di operazioni da seguire nella fase istruttoria
- Cartellina e Modulo: esempi di fascicolo AR e relativo Modulo per l'acquisizione delle informazioni
- Software per la valutazione del rischio: consente di effettuare una valutazione del grado di rischio dell'operazione, e, conseguentemente, di individuare in maniera corrispondente, il tipo di adeguata verifica da compiere
- Le Regole Tecniche del CNN sull'adeguata verifica
- Lo Studio n. 1_B del 2020, una guida alla lettura delle regole tecniche e alla organizzazione dello studio
- Gli Studi n. 2_B e 2 bis_B del 2020 sull'identificazione non in presenza
- Lo Studio n. 1_B del 2021 contenente una tabella di sintesi su identificazione, tempistiche e modalità
- Lo Studio n. 1_B del 2022 sul Registro dei titolari effettivi.

¹ Questo documento costituisce una bozza ad uso del notaio che voglia personalizzarla, in base alle peculiarità della sua struttura, dell'ambito geografico in cui opera e della tipologia della sua clientela; non costituisce in alcun modo una documentazione ufficiale di provenienza del CNN, né tantomeno una illustrazione dei criteri e metodologie da adottare previsti dall'art. 15 del D.Lgs 231/07.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E DEFINIZIONI

AMBITO DI APPLICAZIONE

(Le disposizioni del presente decreto si applicano a) i notai quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono **qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare** e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) **il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;**
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) **la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.**

Trovate in neretto le principali operazioni che, di fatto, comprendono quasi tutta l'attività notarile; si può osservare che sono escluse le prestazioni professionali relative ad atti negoziali di natura NON patrimoniale; in ogni caso fate riferimento alle FAQ ed agli altri materiali in caso di dubbio.

Sono comunque escluse le prestazioni professionali relative ad atti negoziali di natura NON patrimoniale (vedasi REGOLA TECNICA 1 per un elenco esemplificativo degli atti esclusi).

LA PRESTAZIONE, L'OPERAZIONE E I MEZZI DI PAGAMENTO

Le definizioni di rapporto continuativo, conferimento dell'incarico, prestazione professionale, operazione e mezzi di pagamento le trovate nel Glossario allegato.

È utile osservare che:

- la definizione di **rapporto continuativo** non sembra applicabile all'attività notarile, dovendosi ritenere circoscritta all'attività di altri soggetti;
- la **prestazione professionale** si qualifica solo se viene resa a seguito del conferimento di un mandato professionale che può essere anche implicito e può prescindere dal versamento di un corrispettivo; nel caso della attività notarile il mandato professionale deve intendersi conferito da tutte le parti in senso sostanziale dell'atto ricevuto;
- nella definizione di **operazione** viene chiarito che vi rientra la stipulazione di un atto negoziale a contenuto patrimoniale.

IL CLIENTE, L'ESECUTORE E IL TITOLARE EFFETTIVO

Anche queste definizioni le trovate nel Glossario, ma può essere utile ricordarle:

- **cliente:** il soggetto che ... compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;
- **esecutore:** il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

- **titolare effettivo:** la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Occorre anche esaminare il disposto dell'art. 20, comma 1: **Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche** coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo;

in particolare:

- l'art. 20 fa coincidere la titolarità effettiva in prima battuta con la proprietà diretta o indiretta e solo in via sussidiaria con il controllo, e, nell'ipotesi che non possa essere determinato, con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di legale rappresentanza, amministrazione o direzione della società
- nel caso di persone giuridiche private, il titolare effettivo è determinato "cumulativamente" nel fondatore, nei beneficiari e nei titolari di poteri di rappresentanza legale, di direzione e amministrazione.

Criteri per la determinazione del titolare effettivo (art. 20)

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Osservazioni:

- manca una definizione dei criteri per la determinazione del titolare effettivo nel caso di **trust**; occorrerà ricorrere a quanto disciplinato dal comma 5 dell'art. 22, che individua quali sono le informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione del titolare effettivo come: l'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;
- l'articolo non è coerente riguardo alla differenziazione tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, in quanto ricomprende tra i soggetti diversi dalle persone fisiche solo alcuni dei possibili: le persone giuridiche private (non comprendendo tutte le organizzazioni senza scopo di lucro che non sono dotate di personalità giuridica) e le società di capitali (non comprendendo le società di persone);
- l'art. 20 fa coincidere la titolarità effettiva in prima battuta con la **proprietà diretta o indiretta e solo in via sussidiaria con il controllo**, e, nell'ipotesi che non possa essere determinato, con la persona fisica o le persone fisiche titolari di **poteri di legale rappresentanza, amministrazione o direzione** della società;
- nel caso di persone giuridiche private, il titolare effettivo è determinato **"cumulativamente"** nel fondatore, nei beneficiari e nei titolari di poteri di rappresentanza legale, di direzione e amministrazione.

LE PEP (PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE)

In presenza di PEP, o di loro familiari o soggetti a loro legati (v. definizioni nel Glossario) si devono applicare misure di adeguata verifica rafforzata.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per determinare il grado di rischio dell'operazione e conseguentemente il tipo di adeguata verifica da eseguire, si consiglia di utilizzare il software del CNN, stampando il relativo report e conservarlo nel fascicolo.

La valutazione di cui all'art. 15 comma 2 trova disciplina nell'art. 17 ; si deve tenere conto anche del volume delle operazioni, si deve valutare la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse

economiche nella sua disponibilità e si deve valutare l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

La valutazione può dover essere aggiornata fino alla data della stipula, in presenza di nuovi elementi che emergessero successivamente all'apertura della pratica.

La prima operazione da compiere è la selezione del tipo di atto, per verificare se questo è escluso dal perimetro della normativa, o se presenta un rischio e di che livello; si procede quindi con la compilazione di un menù a risposte, in base alle quali si otterrà un punteggio ed una valutazione del grado di rischio; il report va completato con una indicazione sommaria dell'operazione, datato, stampato e conservato nel fascicolo AR della pratica.

Oltre a ciò, per una completa valutazione della pratica, occorre verificare se ricorre uno o più indicatori di anomalia (l'elenco è nei Materiali) o uno Schema di comportamento dell'UIF (idem); in questo caso occorre riferirsi al notaio per la sua valutazione.

Si ricorda che l'utilizzo del software è vivamente consigliato, per quanto non obbligatorio e che in ogni caso, indipendentemente dall'utilizzo del software, si dovrà tenere traccia della valutazione del rischio effettuata.

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

L'adeguata verifica è un'operazione che deve essere almeno iniziata sin dall'apertura della pratica, e comunque, al momento del primo contatto con i soggetti che partecipano all'operazione; dovendo riguardare tutti i soggetti coinvolti nell'operazione può essere naturalmente condotta per gradi, ed in tempi successivi.

Le informazioni che il cliente fornisce devono essere raccolte normalmente mediante il modulo dello studio, che il cliente sottoscrive, ovvero comunque devono risultare da documentazione fornita dal cliente ed a lui riferibile, salvo il caso dell'adeguata verifica rafforzata di cui appresso.

La Sequenza illustra in dettaglio il tipo di informazioni e la documentazione da acquisire ed il livello di dettaglio delle stesse, a seconda della tipologia dell'adeguata verifica da compiere; tutte le informazioni vengono fornite dal cliente e per iscritto, o comunque da lui sottoscritte, tuttavia nel caso di adeguata verifica rafforzata, che comunque va condotta sotto la guida del notaio, è opportuno che sulle informazioni fornite dal cliente siano effettuato un approfondimento sullo scopo della prestazione, fino ad arrivare, nel caso di operazioni con PEP o Paesi a rischio, a dover verificare l'origine dei fondi impiegati e la situazione economico-patrimoniale del cliente, andando oltre la mera raccolta di una sua autodichiarazione.

Volendo riepilogare in **cosa consiste l'adeguata verifica**, possiamo suddividerla in quattro fasi:

- **identificazione del cliente e la verifica della sua identità, se dovuta²**, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'**esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente; l'acquisizione del documento di identità deve essere di regola effettuata, quanto meno prudenzialmente in caso di identificazione in presenza, alla luce del nuovo disposto degli articoli 18 e 19 del d.lgs. 231/2007;
- **identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, se dovuta³**, attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente⁴;
- **acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura** del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- **il controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Per quanto riguarda **il momento in cui va compiuta** abbiamo ricordato che, ordinariamente va iniziata all'apertura del fascicolo, quando si verifica la prima presa di contatto con il cliente; tuttavia per il notaio, quando la sua prestazione è una stipula, il conferimento dell'incarico vero e proprio coincide con la richiesta di ricevere l'atto, che viene effettuata in sede di stipula, quindi quello è il momento in cui l'adeguata verifica deve in ogni caso concludersi; vi è anche la possibilità, se in presenza di basso rischio, di posticipare parte delle verifiche fino a 30 giorni.

Occorre tuttavia ricordare che una prestazione professionale può dirsi resa anche laddove, in fase istruttoria, il notaio non si limiti ad accertamenti ipotecari, catastali o camerali, ma riceva sui suoi conti correnti - ordinario o dedicato - somme da parte dei clienti che costituiscono anticipi dei suoi compensi o prezzi da versare al momento della stipula. In tal caso il conferimento incarico non è detto che coincida con la stipula ma può essere anche precedente alla stessa (vedasi Studio 1-2021/B).

² Si ricorda che l'art. 19 lettera b) dispone che *"la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto della identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze"*.

³ Idem.

⁴ Art. 20 comma 6: I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo i criteri dei commi 2,3,4, 5.

In tali casi può doversi quindi anticipare l'adeguata verifica a un momento precedente la stipula e in tale fase il cliente potrebbe dover essere identificato non in presenza: sarà pertanto necessario prestare molta attenzione a corrette modalità di identificazione del cliente a distanza (vedasi Studi n. 2_B e 2bis_B del 2020).

Esaminando **cosa possiamo chiedere al cliente**, ricordiamo che in base all'art. 22, il cliente deve **fornire per iscritto** sotto la propria responsabilità, **tutte le informazioni** necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Le **imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano**, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria **titolarità effettiva** e **le forniscono ai soggetti obbligati**, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

L'art. 22 disciplina poi gli obblighi degli amministratori e dei trustee, in merito alla raccolta di informazioni e alla loro messa a disposizione dei soggetti obbligati, informazioni che, tra l'altro, sono a breve destinate ad essere rese disponibili anche per il tramite dell'istituendo Registro dei Titolari Effettivi presso le CCIAA.

Si può osservare al riguardo che vi è sempre la possibilità di accedere alle informazioni sugli assetti proprietari, autonomamente, mediante consultazione di un registro pubblico, e che ai sensi dell'art. 20 comma 6 occorre conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo; la visura camerale degli assetti proprietari è di norma sufficiente a questi fini; occorrerà conservare traccia delle ragioni che hanno indotto ad applicare il criterio residuale nell'individuazione del titolare effettivo.

Esaminando le **modalità di adempimento** di questa verifica, distinguiamo:

- **l'identificazione** del cliente e del titolare effettivo è svolta **in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore**, e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi⁵ forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo; l'obbligo di identificazione può ritenersi assolto anche senza la presenza fisica del cliente nei casi e con le condizioni stabilite dall'art. 19;
- la **verifica dell'identità** del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il **riscontro della veridicità** dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **solo laddove**, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**;
- **l'acquisizione e la valutazione di informazioni** sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; anche qui deve essere effettuata la verifica della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con informazioni acquisite autonomamente, quando sorgono dubbi, incertezze o incongruenze, ed in ogni caso nell'ipotesi di adeguata verifica rafforzata in presenza di PEP o Paesi ad alto rischio;

⁵ il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.

- il **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Esaminando gli **obblighi del cliente**, la norma prevede che debba **fornire per iscritto**, sotto la propria responsabilità, **tutte le informazioni** necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Nel caso di società o enti non personificati, per praticità, si può ricorrere all'acquisizione delle risultanze del pubblico registro in cui sono iscritti, e far confermare al cliente la correttezza dei dati così acquisiti.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 20 comma 6 occorre conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo; la visura camerale degli assetti proprietari è di norma sufficiente a questi fini e che, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 21, in caso di consultazione del registro dei titolari effettivi si dovrà acquisire e conservare prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservare un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.

Per **determinare la tipologia di adeguata verifica** occorre valutare il grado di rischio dell'operazione, ed al riguardo, ordinariamente, si farà riferimento alle risultanze del software del CNN.

Nel caso di adeguata verifica semplificata sarà sufficiente:

- identificare cliente e titolare effettivo (eventuale);
- per i soggetti non fisici iscritti in un registro pubblico si possono trarre le informazioni necessarie dalla consultazione del registro (in caso di consultazione Registro Titolari effettivi si conserverà prova dell'avvenuta consultazione);
- raccogliere una dichiarazione scritta del cliente in ordine alla sua qualifica di non PEP (che nel caso di cliente non personificato si riferirà al titolare effettivo);
- nel caso di cliente non personificato, raccogliere una dichiarazione scritta del cliente in ordine alla corrispondenza delle risultanze del registro pubblico con l'effettività;
- non occorre acquisire informazioni ulteriori sullo scopo e sulla natura della prestazione: è sufficiente la richiesta di stipula;
- valutare il profilo del cliente, per verificarne la congruenza con l'operazione richiesta, mentre non occorre verificare l'origine dei fondi.

Nel caso di adeguata verifica ordinaria:

oltre alle modalità di esecuzione previste per l'adeguata verifica semplificata, potrà essere necessario raccogliere, per iscritto, dal cliente, ulteriori informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione e, quando l'operazione lo richiede, anche sulla sua consistenza patrimoniale; per quanto attiene ai fondi impiegati nell'operazione non dovrebbe essere necessario verificarne in ogni caso l'origine, almeno tutte le volte che il profilo economico del cliente sia tale da giustificare, dal punto di vista finanziario, l'operazione.

Il cliente/esecutore dovrà quindi fornire, all'occorrenza, per iscritto, sotto la propria responsabilità (art. 22, comma 1), i seguenti dati e informazioni:

- a) informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale o dell'operazione richiesta al professionista anche con riferimento, in caso di titolare effettivo diverso dal cliente ovvero di prestazione o operazione resa tramite esecutore, delle relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo e tra il cliente e l'esecutore;
- b) nel caso in cui si ritenga necessario verificare la provenienza dei fondi utilizzati dal cliente, se i medesimi provengono da: risparmi personali, redditi di attività propria, denaro fornito da familiari/terzi e a quale titolo, successione ereditaria, vendita di beni personali, finanziamento con indicazione della tipologia e del soggetto finanziatore, finanziamento soci, o altro (da specificare).

Nel caso di adeguata verifica rafforzata, che, comunque, va condotta sempre sotto la guida del notaio, occorre approfondire, acquisendo sempre informazione scritta dal cliente, informazioni aggiuntive, verificarne la congruenza in rapporto al profilo del cliente ed alla tipologia dell'operazione, esaminare la situazione patrimoniale del cliente e farsi dichiarare l'origine dei fondi impiegati; poi verificare la verosimiglianza di tutte le informazioni così raccolte.

L'OBBLIGO DI ASTENSIONE

ASTENSIONE E SEGNALAZIONE DOPO L'OPERAZIONE (PER LE OPERAZIONI SOSPETTE) - Art. 35

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto **sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto** ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. **In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.**

ASTENSIONE E SEGNALAZIONE DOPO L'OPERAZIONE (PER MANCATA AV) - Art. 42

1. I soggetti obbligati che si trovano **nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica** della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte **società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio**. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate,

aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto **sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto**.

Per i notai non vi sono sostanziali cambiamenti, **la SOS è automatica in caso di mancata AV** per effetto del richiamo fatto dal comma 4 dell'art. 42.

Le operazioni che investono fiduciarie, trust, società anonime o simili con sede in Paesi terzi ad alto rischio, devono essere segnalate automaticamente.

GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE

Art. 31. Obblighi di conservazione

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio e a consentire lo svolgimento delle analisi...
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:
 - a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
 - b) i dati identificativi ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
 - b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste;
 - c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
 - d) i mezzi di pagamento utilizzati.
3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Notiamo che:

- **dati e le informazioni** possono essere conservati in copia semplice;

- le **scritture e le registrazioni** inerenti le operazioni vanno conservati in originale o in copia autentica.

Operativamente, occorre:

- mantenere nel fascicolo i documenti relativi all'adeguata verifica (es: copia del documento di identità delle parti, salvo i rari casi nei quali l'identificazione è effettuata per conoscenza personale diretta dal pubblico ufficiale, copia delle visure camerali con gli assetti proprietari, copia delle delibere autorizzative, copia dei mezzi di pagamento, eventualmente documentazione dell'avvenuta consultazione del Registro Titolari Effettivi, ecc.);
- nelle operazioni per così dire ordinarie, quando lo scopo e la natura dell'operazione emergono di per sé dalla richiesta fatta dalle parti di ricevere l'atto, e appaiono omogenee con la loro attività ed il loro profilo economico e patrimoniale, non sembra necessaria alcuna ulteriore attività specifica;
- in presenza di particolari circostanze, legate ai soggetti (ad es.: incoerenza dell'attività o del profilo economico-patrimoniale, area geografica di provenienza, struttura societaria artificiosamente complessa) o all'operazione (ad es.: particolare rilevanza, area geografica di destinazione, irragionevolezza, mezzi di pagamento intestati a terze parti, ecc.) ovvero quando comunque siano emersi indicatori di anomalia, si dovrà procedere ad un approfondimento, generalmente mediante richiesta di informazioni al cliente, raccolte per iscritto e da lui sottoscritte; occorrendo, sarà conservata nel fascicolo anche una nota in merito alle considerazioni conclusive, particolarmente nel caso in cui il notaio abbia deciso di non segnalare l'operazione come sospetta.

Art. 34. Disposizioni specifiche

2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 , e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22 , decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.